



Area III – Didattica e Ricerca

UOR: Ufficio Formazione Post laurea

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 17 dello Statuto;
- VISTA** la L. 30 dicembre 2010, n° 240, e, in particolare, l'art. 22, comma 6°, secondo cui *“le Università ..., nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”*;
- VISTA** la L. 29 luglio 2024, n° 106, di conversione in legge del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, e, in particolare l'articolo 15, comma 1, secondo cui nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca le Università possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della L. 30 dicembre 2010, n° 240, fino al 31 dicembre 2024;
- VISTA** il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, registrato alla Corte dei Conti in data 13 maggio 2011, registro n° 6, foglio n° 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n° 141 del 20 giugno 2011, con il quale è stato determinato l'importo minimo lordo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca banditi ai sensi dell'articolo 22 della L. 30 dicembre 2010, n° 240;
- CONSIDERATO** che, ai sensi del predetto Decreto Ministeriale, l'importo annuo lordo degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'Amministrazione, è rideterminato per l'anno 2022 in € 24.044,00;
- VISTO** il D.R. 25 ottobre 2017, Rep. n° 7352, Prot. n° 217457, con il quale è stato emanato il Codice Etico e di Comportamento dell'Università degli Studi di Salerno;
- VISTO** il D.R. 16 dicembre 2021, Rep. n° 2336, Prot. n° 360765, con il quale è stato emanato il Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, *“gli assegni possono essere finanziati, in tutto o in parte, con appositi stanziamenti a carico del bilancio preventivo gestionale di Ateneo”*;
- CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca *“gli assegni di ricerca possono essere istituiti mediante le seguenti procedure: pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'Ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni,”*;
- VISTE** le deliberazioni con le quali il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione, entrambi nelle sedute del 20 dicembre 2022, in sede di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo 2023, hanno approvato lo stanziamento dell'importo di € 1.056.000,00 da ripartire tra i Dipartimenti per l'attivazione di assegni di ricerca (CA.04.01.06.09 – Assegnisti di ricerca);
- RILEVATO** che la suddivisione dello stanziamento annuale tra le strutture ha luogo mediante l'utilizzo di un algoritmo di calcolo (c.d. ASAR), a suo tempo approvato dal Senato

Accademico, che assume a riferimento una serie di indicatori, per la cui rilevazione vengono utilizzati i dati presenti negli archivi informatici di Ateneo;

- VISTO** il Decreto Direttoriale 11 luglio 2023, Rep. n° 1305, Prot. n° 224627, con il quale è stato ripartito lo stanziamento del bilancio unico di Ateneo 2023 destinato all'attivazione di nuovi assegni annuali per lo svolgimento di attività di ricerca;
- ACQUISITE** le deliberazioni con le quali le strutture dipartimentali, sulla base dei criteri previsti e delle risorse attribuite dagli organi competenti, hanno formulato le relative richieste ed individuato i settori scientifico-disciplinari;
- RITENUTA** l'esigenza di emanare il bando di concorso per le aree scientifiche ed i settori scientifico-disciplinari così come individuati sulla base delle richieste formulate dalle strutture dipartimentali;
- VISTO** il D.R. 18 dicembre 2023, Rep. n° 2575, Prot. n° 354978, con il quale è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 48 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito delle aree scientifiche e dei settori scientifico-disciplinari, di tipo A, di cui n. 1 assegno nell'ambito dell'Area Scientifica 13 per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06 presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES;
- VISTO** il D.R. 28.06.2024, Rep. n° 1646, Prot. n° 223247, con il quale è stata nominata la SottoCommissione Esaminatrice per il conferimento del predetto assegno di ricerca;
- RILEVATO** che, alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione pubblica non sono pervenute istanze;
- ACQUISITA** la nota con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche/DISES ha chiesto la riemissione del bando di concorso;
- RITENUTA** l'esigenza di provvedere;
- RILEVATO** che la spesa graverà su CG. 04.01.06.09 (*Assegnisti di Ricerca*) del budget economico 2024,

DECRETA

SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO ANNUALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA (EX ART. 22 L. 30 DICEMBRE 2010, N° 240)

Art. 1 *Disposizioni generali*

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, nell'ambito dell'area scientifica e del settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Dipartimento	Assegni	Area CUN	Settore scientifico-disciplinare	Settore concorsuale
Scienze Economiche e Statistiche/DISES	1	13	SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-S/01, SECS-S/03, SECS-S/06	13/A1, 13/A2, 13/A3, 13/A5, 13/A6, 13/B2, 13/B4, 13/B3, 13/B4, 13/C1, 13/D1, 13/D2, 13/D4

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente bando di concorso ha **durata** annuale, è rinnovabile sino ad un massimo di tre anni, non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

L'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di cui al presente bando di concorso verrà conferito a seguito della *presentazione direttamente dai candidati di **progetti di ricerca***, corredati dei titoli e delle pubblicazioni.

Informazioni sulle attività di ricerca relative agli assegni potranno essere richieste presso la struttura dipartimentale interessata.

Art. 2

Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo

L'importo complessivo annuale (lordo percipiente) dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è pari ad **€. 19.367,00** ed è corrisposto in rate mensili posticipate.

Agli assegni si applicano *in materia fiscale* le disposizioni di cui all'articolo 4 della L. 13 agosto 1984, n° 476, nonché, *in materia previdenziale*, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della L. 8 agosto 1995, n° 335, e successive modificazioni, *in materia di astensione obbligatoria per maternità*, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 247 del 23 ottobre 2007, e, *in materia di congedo per malattia*, l'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n° 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'I.N.P.S., ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari di assegno di cui al presente Regolamento, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 3

Requisiti per l'ammissione alla selezione

Possono partecipare alla selezione pubblica di cui al presente bando di concorso, senza limitazioni di età e di cittadinanza, i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso del titolo accademico di dottore di ricerca coerente con le attività previste, conseguito in Italia, o all'estero (purché riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all'articolo 2 della L. 11 luglio 2002, n° 148).

Tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione pubblica.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso del titolo di studio di cui al comma 1 del presente articolo conseguito all'estero e lo stesso non sia stato riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali o con le modalità di cui all'articolo 2 della L. 11 luglio 2002, n° 148, la Commissione Esaminatrice di cui al successivo articolo 5 valuterà, ai soli fini della partecipazione alla selezione pubblica, la conformità dello stesso all'analogo titolo di studio rilasciato da Università italiane.

È escluso dal conferimento degli assegni il personale di ruolo delle Università e delle Istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle Istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 11 luglio 1980, n° 382.

È, altresì, escluso dal conferimento degli assegni colui che abbia un grado di parentela o di affinità, sino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o al Centro proponente, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 4 **Presentazione delle domande di ammissione**

La domanda di ammissione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/unisa/dises-2024-adr0105>

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda, ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per le pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare.

La domanda di ammissione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere obbligatoriamente:

- 1) curriculum dettagliato, debitamente sottoscritto dal candidato, relativo all'attività scientifica, accademica e professionale;
- 2) il progetto di ricerca al quale verrà destinata l'attività di collaborazione, con indicazione dell'area scientifica di interesse dell'Ateneo e del settore scientifico-disciplinare;
- 3) tesi di dottorato di ricerca;
- 4) eventuali pubblicazioni, complete dei dati identificativi (autori, titolo, rivista/libro, nn. pagine, anno di pubblicazione);
- 5) ogni altro documento ritenuto idoneo a comprovare la qualificazione professionale, la produzione scientifica e l'attitudine alla ricerca;
- 6) eventuali altri titoli che il candidato ritenga opportuno presentare;
(sono valutati come titoli, tra gli altri, lo svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, i diplomi di specializzazione, i diplomi di Master, gli attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'Estero);
- 7) elenco, sottoscritto del candidato, di tutti i documenti e titoli presentati.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda **dovrà essere completata entro e non oltre le ore 12:00 (ora italiana) del giorno 30 novembre 2024**. A tal fine, la procedura informatizzata di cui al presente articolo sarà improrogabilmente chiusa entro il predetto termine perentorio, ed il sistema non consentirà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Entro il suddetto termine perentorio, il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione verrà certificata dal sistema informatico stesso mediante apposita ricevuta che sarà automaticamente inviata via e-mail al candidato.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- ✓ mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di

Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

- ✓ chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- ✓ in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

L'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445.

Art. 5 **Commissione Esaminatrice**

La Commissione Esaminatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta delle strutture dipartimentali interessate, per ciascuna delle aree scientifiche per le quali è stata attivata la selezione pubblica.

Essa è composta da tre docenti o ricercatori universitari di ruolo, e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Ateneo.

Essa è presieduta da un docente di prima fascia o, in mancanza, da un docente di seconda fascia, ovvero, in mancanza di entrambi, da un ricercatore confermato.

Essa formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria finale per ciascuna delle aree scientifiche per le quali è stata attivata la selezione pubblica.

Art. 6 **Selezione**

La selezione ha luogo per titoli e per colloquio.

Per ciascun candidato la Commissione Esaminatrice ha a disposizione un massimo di **100 punti**, così suddivisi:

- | | |
|---|--------------------------|
| ➤ progetto di ricerca | sino a <u>punti 30</u> ; |
| ➤ pubblicazioni, titoli accademici e scientifici: | “ <u>30</u> ; |
| ➤ esito del colloquio: | “ <u>40</u> . |

La Commissione Esaminatrice stabilisce preliminarmente, nella prima riunione, i criteri e le modalità di **valutazione dei titoli** nei limiti fissati dal presente bando di concorso, fissando eventualmente un punteggio minimo per l'ammissione al colloquio, nonché i criteri e le modalità di svolgimento dello stesso.

In particolare, i candidati potranno sostenere il colloquio previsto dal presente articolo anche attraverso mezzi telematici, previo utilizzo di postazioni informatiche situate presso strutture idonee, tali da consentire l'accertamento dell'identità personale del candidato e da garantire che il colloquio sia sostenuto dallo stesso senza alcun ausilio e previo consenso della Commissione Giudicatrice.

Il risultato della valutazione dei titoli viene reso noto ai candidati prima dello svolgimento del colloquio di cui al successivo articolo 7.

Qualora il giorno previsto per il **colloquio** non sia fissato nel bando,

l'Amministrazione provvede alla convocazione dandone preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Ai fini della graduatoria finale, il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli viene sommato a quello riportato nel colloquio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 15 maggio 1997, n° 127, come modificato dall'art. 2 della L. 16 giugno 1998, n° 191, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età.

Al termine dei lavori, la Commissione Esaminatrice è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura di selezione, in particolare i criteri e le modalità di valutazione dei titoli nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato, ed inoltre l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale di merito.

Tale graduatoria verrà resa pubblica a mezzo pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo alla voce <https://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo>. Avverso tale provvedimento è possibile proporre ricorso all'autorità giudiziaria competente entro il termine di legge, decorrente dalla data di pubblicazione del provvedimento medesimo all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

L'Università provvederà a notificare ai vincitori l'esito della selezione.

Art. 7 **Colloquio**

I colloqui si svolgeranno per via telematica, previo utilizzo delle piattaforme Skype o Microsoft Teams.

I candidati ammessi riceveranno dalla Commissione/Sottocommissione apposite comunicazioni relative alla modalità di collegamento. Essi dovranno essere forniti di attrezzature tecniche audio-video adeguate allo svolgimento delle prove in videoconferenza. Il candidato dovrà risultare reperibile all'indirizzo di posta elettronica personale comunicato nella domanda di ammissione, nella giornata e nell'orario indicati per le prove.

L'accertamento dell'identità dei candidati sarà verificabile mediante l'esibizione, contestuale allo svolgimento delle prove concorsuali, dell'originale del documento di riconoscimento i cui estremi sono stati indicati nella procedura di ammissione.

La mancata o l'errata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica personale, il mancato collegamento e/o l'irreperibilità del candidato nel giorno e nell'orario stabilito, o la mancata esibizione del documento identificativo, saranno considerati come rinuncia alla partecipazione alla prova, e dunque alla selezione, quale ne sia la causa.

Art. 8 **Stipula del contratto di diritto privato e decorrenza dell'assegno**

Il conferimento dell'assegno è formalizzato previa stipula di un contratto di diritto privato tra l'Università ed il soggetto utilmente collocato nella graduatoria finale, il quale viene convocato per la sottoscrizione dell'accordo e produce contestualmente, in originale o in copia autentica, i documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel bando nonché i titoli che hanno dato luogo a valutazione.

Il contratto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della data della stipula.

Il vincitore viene considerato **rinunziatario** qualora non si presenti entro il termine fissato ovvero non produca la documentazione richiesta.

Il contratto dovrà specificare analiticamente il programma di lavoro assegnato, nonché il numero e la cadenza delle verifiche periodiche di cui al successivo articolo 10, con la precisazione che in caso di giudizio negativo si procederà alla risoluzione del rapporto.

Art. 9 **Compiti, diritti e doveri dei titolari di assegno**

I titolari di assegno partecipano a programmi di ricerca ed alle connesse attività tecnico-scientifiche, in diretta collaborazione con il personale docente e ricercatore, svolgendo in condizione di autonomia e senza orario di lavoro predeterminato i compiti assegnati dal Responsabile Scientifico del programma.

Essi possono svolgere, con il suo consenso e senza che da ciò derivino a suo favore diritti di alcun genere, attività didattiche integrative, esclusivamente su temi attinenti con la ricerca in corso.

Essi hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature della struttura presso la quale svolge l'attività. Nel caso in cui l'attività debba essere svolta in strutture esterne, essa deve essere espressamente autorizzata dal Responsabile Scientifico del progetto e comunicata all'Amministrazione.

L'attività di ricerca deve essere obbligatoriamente **sospesa per maternità**.

L'attività di ricerca può, inoltre, essere **sospesa** esclusivamente per malattia grave e debitamente certificata.

Agli assegni si applicano, *in materia di astensione obbligatoria per maternità*, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 247 del 23 ottobre 2007, e, *in materia di congedo per malattia*, l'articolo 1, comma 788, della L. 27 dicembre 2006, n° 296, e successive modificazioni.

Art. 10 **Verifica periodica e rinnovo**

I titolari di assegno sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento dettagliate relazioni sull'attività di ricerca svolta con cadenza periodica non superiore all'anno.

Il Consiglio di Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico del progetto, formula un motivato giudizio sull'attività svolta dall'assegnista e si esprime sull'eventuale richiesta di rinnovo.

Art. 11 **Revoca dell'assegno e recesso del titolare**

Qualora il titolare dell'assegno non prosegua regolarmente l'attività di ricerca senza giustificato motivo, o si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, o in caso di giudizio negativo a seguito di verifica periodica, o per altro giustificato motivo, il Responsabile Scientifico può proporre la **revoca** dell'assegno, da disporsi con apposito decreto del Rettore, acquisito il parere favorevole del Dipartimento o del Centro interessato.

Il titolare dell'assegno ha facoltà di **recedere** dal rapporto dandone comunicazione all'Amministrazione con almeno trenta giorni di preavviso; in mancanza, verrà trattenuta una somma corrispondente a una mensilità.

Art. 12 **Incompatibilità**

L'assegno è incompatibile con rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il titolare venga collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, così come previsto dall'art. 22, comma 3, della L. 30 dicembre 2010, n° 240.

L'assegno è, altresì, incompatibile con proventi derivanti da attività professionali o da rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.

La titolarità dell'assegno è, altresì, incompatibile con la partecipazione a Corsi di Laurea, Laurea Specialistica o Magistrale, Corsi di Dottorato di Ricerca con borsa di studio, Master Universitari o Specializzazione Medica.

I medici titolari di assegno per le scienze medico – cliniche non possono svolgere attività di assistenza e cura.

Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

Art. 13 Pubblicità

Il presente bando di concorso è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Salerno, accessibile tramite il sito internet di Ateneo all'indirizzo: <http://web.unisa.it/amministrazione-trasparente/albo>, nonché inserito nella pagina web dell'Ufficio preposto alla voce: <http://web.unisa.it/ricerca/assegni-ricerca/bandi>.

Art. 14 Trattamento dei dati personali e Responsabile del Procedimento

In attuazione del Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio in data 27 aprile 2016, l'Università degli Studi di Salerno, in quanto Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni, persegue finalità di interesse generale, opera in regime di diritto amministrativo ed esercita potestà pubbliche. Pertanto, il trattamento dei dati personali, nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali, trova il fondamento di liceità nella condizione prevista dall'art. 6, par. 1, del suddetto Regolamento, ed il fondamento giuridico nell'apposito Regolamento di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 18 luglio 2019, Rep. n° 7327, Prot. n° 201636.

Al riguardo, l'Università degli Studi di Salerno garantisce che il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato.

In particolare, i dati personali saranno raccolti in maniera adeguata, pertinente e limitata alle finalità connesse e strumentali al presente bando di concorso ed all'eventuale gestione del rapporto con l'Ateneo, e successivamente trattati in modo compatibile con tale finalità. Essi saranno, se necessario, aggiornati, e conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità, nonché per fini statistici, previa adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato e cartaceo. Il consenso al trattamento dei suddetti dati è obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al presente bando di concorso, e per l'eventuale gestione della carriera accademica dello studente; conseguentemente, l'eventuale rifiuto a fornire i dati non consentirà lo svolgimento della predetta procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, anche mediante inserimento nel sito internet di Ateneo, per adempimenti imposti da disposizioni di legge; a tal fine, il trattamento sarà curato da personale dell'Ateneo.

I candidati hanno diritto a: ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione nonché presentare opposizione al trattamento; esercitare il diritto alla limitazione del trattamento non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento, e quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi, bensì anche nelle more che sia riscontrata da parte del titolare una richiesta di rettifica dei dati o di opposizione al trattamento; esercitare il diritto di opposizione alla profilazione; esercitare il diritto alla portabilità dei dati solo qualora il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera a), o dell'art. 9, par. 2, lettera a) del Regolamento UE o su un contratto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera b) del Regolamento UE e sia effettuato con mezzi automatizzati; esercitare il diritto

all'oblio chiedendo la cancellazione dei propri dati personali nel caso questi siano stati resi pubblici on-line.

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Salerno, con sede legale in Fisciano (SA) alla via Giovanni Paolo II, 132, in persona del suo legale rappresentante, Rettore Pro-tempore, PEC: ammicent@pec.unisa.it.

Responsabile della protezione dei dati personali è il Dirigente autorizzato dal Titolare al trattamento, in relazione alle proprie funzioni e competenze, alla protezione dei dati: PEC: protezionedati@pec.unisa.it.

Responsabile esterno del trattamento dei dati personali è il Consorzio Interuniversitario CINECA, nella qualità di fornitore del relativo servizio - con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), PEC: cineca@pec.cineca.it

Responsabile interno del trattamento dei dati personali è il Capo dell'Ufficio Formazione Post Laurea - dott. Giovanni SALZANO - tel. 089/966242, e-mail: gsalzano@unisa.it

Responsabile amministrativo del procedimento, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e ss. della L. 7 agosto 1990, n° 241, e successive modificazioni, è il Capo dell'Ufficio Formazione Post Laurea - dott. Giovanni SALZANO - tel. 089/966242, e-mail: gsalzano@unisa.it.

Art. 15 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando di concorso, si applicano le norme contenute nel Regolamento di Ateneo in materia di assegni di ricerca, nella L. 30 dicembre 2010, n° 240, nel D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487 e nel D.M. 9 marzo 2011, nonché le altre disposizioni vigenti in materia.

**IL RETTORE
Vincenzo LOIA**

firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005

Area V – Risorse Economiche e Finanziarie Voce COAN CA. 04.01.06.09 Vincolo n. _____ del _____ Progetto _____ Scrittura n. _____ del _____
--